Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 28/10/2011
Numero: 0010949
Classifica:

CONCORSI PUBBLICI PER LA NOMINA A VICE ISPETTORE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e tenuto conto dei relativi principi generali;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli da 15 a 18 sulla disciplina per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della quale è previsto, specificamente all'articolo 15, comma 1, lettera a), un concorso pubblico per esami, seguito da un corso di formazione e specializzazione di quindici mesi, per la copertura del 50% dei posti disponibili nel predetto ruolo, di cui un sesto riservato ad appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed un sesto ad appartenenti ai ruoli del Corpo con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 di recepimento, tra l'altro, dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile ed in particolare l'articolo 22, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento, tra l'altro, dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile ed in particolare l'articolo 27;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 201/ 1995, le modalità di svolgimento della prova e la composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) del predetto decreto, sono fissate con decreto ministeriale e che, sempre con decreto ministeriale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 1, dello stesso decreto legislativo, sono fissati i programmi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e specializzazione; degli esami finali ed è definita la composizione della commissione esaminatrice;

RITENUTO di dover procedere all'adozione della disciplina prevista dai citati commi;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico presiede allo svolgimento degli esami di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e alla effettuazione della prova preliminare e degli esami del concorso, con possibilità di avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da imprese specializzate in selezione del personale.
2. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato ed è composta da un presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato e dai seguenti quattro membri: due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale e altri due dipendenti della Pubblica Amministrazione comunque esperti in una o più delle materie oggetto del concorso. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo. Per le sole verifiche relative alla lingua straniera e all'informatica, alla commissione esaminatrice è aggregato un esperto nella lingua e un esperto in informatica.
3. Dei componenti della commissione di concorso almeno un terzo deve essere riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti dell'organo di direzione politica del Corpo forestale dello Stato, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Art. 2

Modalità di svolgimento della prova preliminare

1. La prova preselettiva è articolata in quesiti a risposta a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale.
2. Superano la prova preliminare i candidati che, in base al punteggio della prova preselettiva, si classifichino entro la posizione specificata nel bando.
3. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre alla formazione del punteggio finale.

Art. 3

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che superano la prova preliminare e che si classifichino entro la posizione specificata nel bando, sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
2. Agli esami del concorso, comprensivi di una prova scritta e di un colloquio, accedono i soli candidati giudicati idonei in base agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

Art. 4

Prove di esame

1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella soluzione, in un tempo predeterminato, di un questionario articolato su un numero di domande con risposta a scelta multipla, vertenti su materie di diritto, su materie di tipo tecnico scientifico e, per una quota compresa tra il 10 e il 20%, sulla conoscenza della lingua inglese e sulle abilità informatiche (uso delle apparecchiature informatiche e delle più diffuse applicazioni di videoscrittura, foglio elettronico, data base).
3. Le materie oggetto della prova scritta possono essere eventualmente integrate con ulteriori, inerenti all'attività del Corpo forestale dello Stato, comunque elencate nel bando.
4. Vengono ammessi al colloquio i candidati che riportino una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova scritta.

Art. 5

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato, individualmente o tramite pubblicazione, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

2. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, ad eccezione della lingua straniera e dell'informatica, e si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Art. 6
Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La graduatoria di merito del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo degli esami del concorso risultante dalla somma del punteggio della prova scritta con quello della prova orale.
2. A parità di merito, precede in graduatoria l'appartenente al Corpo forestale dello Stato. A parità di merito tra appartenenti al Corpo forestale dello Stato la precedenza in graduatoria è individuata in base alla più elevata qualifica e, in caso di qualifica coincidente o equivalente, in base all'anzianità nella stessa; in caso di pari anzianità prevale chi già appartiene alla stessa carriera del ruolo ispettori (appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti o dei sovrintendenti) mentre, a parità di ruolo, rileva il relativo ordine alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. A parità di merito tra due o più candidati non appartenenti al Corpo forestale dello Stato rileva la preferenza derivante dal possesso, dichiarato nella domanda di partecipazione e documentato secondo quanto previsto nel bando, dei titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. In mancanza dei predetti titoli preferenziali, è data precedenza al candidato con minore età.
3. In base alla graduatoria di merito di cui al comma 1 sono altresì approvate le graduatorie degli idonei aspiranti ai posti riservati e la graduatoria degli idonei aspiranti ai posti non riservati.
4. Il bando specifica il numero di posti soggetti a riserva *ex lege* nonché le modalità di inserimento degli aventi titolo nelle relative graduatorie.
5. I candidati inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative alle quote di riserva non impegnano la graduatoria dei concorrenti non riservatari, determinando lo scorrimento di quest'ultima sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 7
Corso di formazione e specializzazione tecnico – professionale

1. I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione e specializzazione tecnico - professionale della durata di quindici mesi.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Durante il corso il frequentatore assume la denominazione di allievo vice ispettore e, qualora già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

3. Con decreto del capo del Corpo viene approvata la graduatoria di fine corso e, secondo l'ordine di questa, viene conferita, limitatamente a coloro che superano gli esami finali, la nomina alla qualifica di vice ispettore in prova, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

4. Ai fini della formazione della graduatoria di fine corso, a parità di punteggio prevale l'ordine nella graduatoria di merito del concorso.

5. I programmi, che dovranno essere redatti sulla base del parere reso dalla Commissione nazionale per la formazione istituita, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto del presidente delle Repubblica n. 395/1995 richiamato nelle premesse, nonché le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali, nonché la composizione della commissione per gli esami finali, sono individuati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 28 OTT. 2011

IL MINISTRO